REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1981

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di maggio 1981 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 977/81 della Commissione [3] ha fissato il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il secondo trimestre 1981 ; che, per le domande di titoli d'importazione presentate da ciascuno dei gruppi interessati di cui allo stesso regolamento, i titoli vengono rilasciati conformemente alle disposizioni del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I titoli d'importazione per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, per i quali sono state presentate domande nel periodo dal 30 aprile all'8 maggio 1981, vengono rilasciati come segue :

1. I quantitativi chiesti in Italia :

 a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Iugoslavia :

 aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 78,009 %,

 bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 95,833 % ;

 b) per capi di peso vivo fino a 300 kg provenienti da altri paesi terzi :

 aa) dai produttori agricoli o dalle loro organizzazioni professionali, sono ridotti del 91,215 %,

 bb) dagli altri interessati, sono ridotti del 98,141 %.

2. I quantitativi chiesti negli altri Stati membri :

 a) per capi di peso vivo da 220 a 300 kg, provenienti dalla Iugoslavia, sono ridotti del 90,731 %,

 b) per capi di peso vivo fino a 300 kg, provenienti da altri paesi terzi, sono ridotti del 98,149 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 19.